

COMUNICATO STAMPA

FABBRICATI RURALI: DOMANDE DI VARIAZIONE DELLA CATEGORIA CATASTALE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2011

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, pubblicato in data odierna, stabilisce che entro il 30 settembre 2011 è possibile presentare all'Agenzia del Territorio la domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali.

La domanda di variazione può essere presentata all'Ufficio provinciale competente per territorio unitamente ad una o più autocertificazioni con firma autenticata, redatte su modelli conformi agli allegati A, B e C del predetto decreto, oltre ad ogni altro documento ritenuto utile.

Come specificato nel comunicato dell'Agenzia del Territorio, pubblicato sul sito web (www.agenziaterritorio.gov.it) in data odierna, la presentazione può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

L'Agenzia del Territorio rende, inoltre, disponibile sul proprio sito internet una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa con modalità informatiche, con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di variazione.

La medesima domanda, debitamente compilata e stampata con la predetta applicazione entro la data del 30 settembre 2011, sottoscritta ed integrata da tutta la documentazione prevista, è considerata tempestiva a condizione che venga presentata all'Ufficio, con una delle modalità sopraindicate, entro 15 giorni dalla data di acquisizione nel sistema.

I fabbricati di nuova costruzione o che hanno subito un intervento edilizio, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, continueranno ad essere dichiarati in catasto secondo le consuete modalità, allegando una specifica autocertificazione. Per questi fabbricati non sarà necessario dichiarare la permanenza dei requisiti di ruralità relativa al quinquennio precedente.

Per i fabbricati rurali da censire nella categoria D/10, la rendita catastale è determinata tramite stima diretta.

Viene istituita la nuova classe "R" della categoria A/6, senza determinazione della rendita catastale, per le unità immobiliari rurali ad uso abitativo; mantengono invece la rendita in precedenza attribuita e assumono la categoria D/10 anche le unità immobiliari strumentali all'attività agricola, già censite con destinazione diversa da quella abitativa ed oggetto della suddetta domanda di ruralità.

Ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità sarà l'Ufficio provinciale dell'Agenzia che si avvarrà, a tal fine, delle informazioni utili detenute dalle altre Amministrazioni pubbliche.

Per le unità immobiliari che perdono i requisiti di ruralità rimane, comunque, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione con procedura Docfa.

Nei territori in cui il Catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, l'attività di verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità è svolta dalle medesime Province.

Roma, 21 settembre 2011

COMUNICATO

Modalità di presentazione delle domande di attribuzione ai fabbricati rurali delle categorie A/6, classe "R", e D/10.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 220 - Serie generale - del 21 settembre 2011, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 2-*quater*, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernente disposizioni in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili.

Con il presente comunicato, sono stabilite le modalità di presentazione, presso l'Agenzia del Territorio, della documentazione concernente l'attribuzione delle categorie A/6, classe "R", e D/10 ai fabbricati rurali, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto.

In particolare, la predetta documentazione comprende la domanda di variazione per l'attribuzione delle categorie A/6, classe "R", e D/10 ai fabbricati rurali e l'autocertificazione necessaria ai fini del riconoscimento della ruralità, documenti redatti in conformità ai modelli allegati al citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011.

Tali atti devono essere presentati all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio territorialmente competente (di seguito "Ufficio"), entro la data del 30 settembre 2011.

La domanda di variazione può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna diretta all'Ufficio;
- tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite *fax*, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- mediante posta elettronica certificata.

Gli indirizzi degli Uffici e ogni altro riferimento o indicazione, utili alla presentazione della domanda di variazione, sono consultabili sul sito *internet*: www.agenziaterritorio.gov.it, nella sezione dedicata agli "Uffici territoriali".

La predetta domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite i soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, ovvero tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

La domanda di variazione è prodotta in duplice originale presso l'Ufficio competente; un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante *fax*, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del *fax* ovvero quella relativa all'attestato di trasmissione elettronica.

L'Agenzia del Territorio rende, inoltre, disponibile sul proprio sito *internet*: www.agenziaterritorio.gov.it una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda con modalità informatiche. L'applicazione consente, altresì, la stampa della domanda, con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema informatico dei dati contenuti nella domanda di variazione.

La medesima domanda, compilata e stampata con la predetta applicazione informatica entro la data del 30 settembre 2011, è considerata tempestiva, a condizione che venga presentata all'Ufficio, con una delle modalità sopraindicate, entro 15 giorni dalla data di acquisizione nel sistema informatico dei dati contenuti nella stessa domanda, che dovrà essere, altresì, debitamente sottoscritta ed integrata da tutta la documentazione prevista.

Non potranno essere oggetto di esame, da parte dell'Ufficio, le domande di variazione e le relative autocertificazioni, presentate su modelli non conformi a quelli allegati al menzionato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, così come le domande di variazione prive delle previste autocertificazioni.

Roma, 21 settembre 2011